

STATUTO

DELLA

COOPERATIVA BAOBAB



I. RAGIONE SOCIALE, SEDE, DURATA E SCOPO

Art. 1 Ragione sociale, sede e durata

¹Sotto la ragione sociale **Cooperativa BAOBAB** è costituita una società cooperativa (in seguito Cooperativa) ai sensi degli art. 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni, con sede in Bellinzona.

²La durata della Cooperativa è illimitata.

Art. 2 Scopo

La Cooperativa si prefigge di favorire la solidarietà, la coesione sociale e la cultura comunitaria attraverso attività di pubblica utilità rivolte a famiglie, giovani adulti, adolescenti e bambini.

Le iniziative si collocano in ambito sociale, educativo, interculturale, nonché nella promozione del benessere psicosociale della persona e nell'inclusione.

La Cooperativa può svolgere compiti di consulenza e mediazione per enti o servizi presenti sul territorio, collaborare con essi, così come realizzare altre attività ritenute necessarie al conseguimento dello scopo sociale. Inoltre, può costituire succursali, filiali o agenzie partecipando, sotto qualsiasi forma, ad imprese aventi scopi simili.

II. CAPITALE SOCIALE, SOCI E RESPONSABILITÀ

Art. 3 Capitale sociale

Il capitale sociale è illimitato.

Art. 4 Quote sociali

¹La Cooperativa rilascia quote sociali nominative di CHF 100.-- (cento) cadauna.

²Ogni socio può acquistare più di una quota, che non dà diritto ad interesse, fino a un massimo di cinque.

³I certificati di quota sono emessi a nome di ogni socio.

⁴La perdita o la rinuncia alla qualità di socio non danno diritto alla restituzione della quota.

Art. 5 Elenco soci

¹La Cooperativa tiene un elenco dei soci, in cui sono iscritti il nome e il cognome o la ditta, nonché l'indirizzo di ogni socio.

²I documenti giustificativi su cui si fonda l'elenco dei soci devono essere conservati per 10 anni dopo la cancellazione della persona dall'elenco.

Art. 6 Diritti dei soci

¹Ogni socio ha i diritti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, in particolare:

- partecipare alle votazioni dell'assemblea con un diritto di voto;
- diritto di eleggibilità nel comitato amministrativo;
- avanzare proposte ed essere tenuto informato sulle attività della Cooperativa.

³Il comitato amministrativo tiene il registro dei soci. È riconosciuto come socio soltanto chi vi è iscritto.

Art. 7 Obblighi dei soci

¹I soci sono tenuti a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e a salvaguardare in buona fede gli interessi della Cooperativa. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, salvo le eccezioni previste dalla legge o dagli Statuti.

²Fatta eccezione per il pagamento della quota sociale e per le contropartite per eventuali prestazioni ricevute, i soci non sono tenuti a erogare ulteriori prestazioni in denaro.

Art. 8 Ammissione

¹L'ammissione quale socio della Cooperativa viene decisa dal comitato amministrativo, su domanda scritta, con la quale il richiedente dichiara di accettare lo statuto.

²L'ammissione può essere vincolata ad altre condizioni; essa può venire rifiutata senza indicazione dei motivi.

Art. 9 Perdita della qualità di socio

¹La qualità di socio si perde:

- per dimissioni da rassegnare per iscritto al comitato amministrativo almeno un mese prima della chiusura dell'anno contabile;
- per decesso;
- per esclusione decisa dal comitato amministrativo, a causa della presenza di motivi gravi, in particolare la lesione di interessi della Cooperativa e/o incompatibilità o collisioni gravi con gli scopi sociali.

²In caso di perdita della qualità di socio, la quota sociale non è rimborsabile.

Art. 10 Ricorso

¹Chi non è stato ammesso quale socio o è stato escluso ha facoltà di ricorrere all'assemblea dei soci entro venti giorni lavorativi dall'avvenuta notifica della decisione.

²Il ricorso deve essere inoltrato mediante lettera raccomandata al comitato amministrativo e sarà inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea susseguente.

³La decisione potrà essere contestata al Giudice competente entro due mesi.

Art. 11 Responsabilità

Per gli obblighi della Cooperativa, risponde esclusivamente il patrimonio sociale. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

III. ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERATIVA

Art. 12 Organi della Cooperativa

Gli organi della Cooperativa sono:

- A. l'assemblea generale;
- B. il comitato amministrativo;
- C. l'ufficio di revisione.

A. ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13 Assemblea

L'organo supremo della Cooperativa è costituito dall'assemblea generale dei soci, cui spettano i poteri intrasmissibili seguenti:

1. l'approvazione e la modifica dello statuto;
2. la nomina del comitato amministrativo e dell'ufficio di revisione;
3. l'approvazione del rapporto e del programma annuale d'attività;
4. l'approvazione dei conti consuntivi, del rapporto dei revisori e dei conti preventivi;
5. il discarico all'amministrazione;
6. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

Art. 14 Convocazioni

¹L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

²Ogni qualvolta sia necessario, in modo particolare nei casi previsti dalla legge, il comitato amministrativo convoca assemblee generali straordinarie.

³Il comitato amministrativo deve convocare assemblee generali straordinarie entro 14 giorni se ne sia fatta richiesta per scritto, con indicazione degli oggetti all'ordine del giorno, da un decimo almeno dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci.

Art. 15 Modo di convocazione

¹L'assemblea generale è convocata dal comitato amministrativo o da ogni altro organo al quale lo statuto ne dia il diritto e, quando occorra, dall'ufficio di

revisione. Il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.

²La convocazione dell'assemblea generale avviene nelle forme previste dall'art. 30 del presente statuto, almeno 14 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Sono indicati nella convocazione, oltre al giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea, gli oggetti all'ordine del giorno, come pure le proposte dell'amministrazione e dei soci che hanno chiesto la convocazione dell'assemblea generale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

Art. 16 Riunione di tutti i soci

Quando e finché tutti i soci siano adunati, essi possono, se nessuno vi si opponga, prendere deliberazioni, anche se non furono osservate le disposizioni sulla convocazione dell'assemblea generale.

Art. 17 Organizzazione verbale

¹L'assemblea generale è presieduta dal presidente del comitato amministrativo o, in caso di suo impedimento, da un altro membro del comitato amministrativo.

²Il presidente nomina una persona incaricata di redigere il verbale, che non deve necessariamente essere un socio.

³Il verbale dovrà menzionare:

1. i soci presenti;
2. le deliberazioni e i risultati delle nomine;
3. le domande di raggugli e le relative risposte;
4. le dichiarazioni date a verbale dai soci.

Art. 18 Costituzione e decisioni

¹L'assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

²Ogni socio ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero di quote acquistate.

³L'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi.

⁴A parità di voti, quello del presidente dell'assemblea generale è preponderante.

⁵Le deliberazioni e le nomine avvengono apertamente, salvo che un socio richieda che avvengano segretamente.

⁶Per l'esecuzione del suo diritto di voto nell'assemblea generale, ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio: nessuno può tuttavia rappresentare più di un socio.

Art. 19 Quorum

¹Per lo scioglimento e la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti emessi.

²Le deliberazioni che introducono o aggravano la responsabilità personale dei soci o il loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi possono essere prese solo con il consenso dei tre quarti di tutti i soci.

B. COMITATO AMMINISTRATIVO

Art. 20 Elezione, organizzazione

¹Il comitato amministrativo della Cooperativa si compone da tre a sette membri, che devono essere soci della Cooperativa, eletti per quattro anni e rieleggibili.

²Esso si costituisce autonomamente, designando il suo presidente, le altre cariche ed il segretario.

Art. 21 Direzione suprema, attribuzioni, delegazione e rappresentanza

¹Il comitato amministrativo rappresenta la Cooperativa verso l'esterno e ha l'obbligo di dirigere gli affari della Cooperativa, in particolare di:

1. presentare la strategia, i programmi, le priorità che saranno trattati dall'assemblea generale e d'eseguire le deliberazioni della medesima;
2. vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza, affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano, i regolamenti. Inoltre, di farsi ragguagliare regolarmente sull'andamento degli affari;
3. notificare per l'iscrizione all'Ufficio Registri i nominativi delle persone autorizzate a rappresentare la Cooperativa (art. 901 CO);
4. dare avviso ex art. 903 CO in caso di insolvenza e di perdita di capitale sociale.

² Il comitato amministrativo risponde della regolare tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell'assemblea generale, dei libri necessari e dell'elenco dei soci; risponde inoltre dell'allestimento del conto d'esercizio e del bilancio annuale, in conformità delle norme legali e della loro consegna per esame all'ufficio di revisione, come pure delle prescritte notificazioni all'ufficio del registro di commercio concernenti l'ammissione e l'uscita dei soci.

³ Il comitato amministrativo può delegare la gestione degli affari o di alcune categorie di essi, come pure il potere di rappresentanza della Cooperativa, a uno o a più direttori o altre persone, anche non soci.

⁴La Cooperativa deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Tale requisito può essere adempiuto da un amministratore o da un direttore, con accesso all'elenco dei soci.

Art. 22 Decisioni, verbali

¹Il comitato amministrativo delibera in presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti emessi. In caso di parità, il presidente ha voto preponderante.

²Le deliberazioni possono essere prese anche sottoforma scritta (e-mail e fax compresi), purché la decisione orale non sia chiesta da un amministratore.

³Sulle discussioni e decisioni è tenuto un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 23 Sedute

¹Il comitato amministrativo si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta gli affari della Cooperativa lo richiedono.

²Ogni amministratore può esigere dal presidente la convocazione immediata di una seduta indicando i motivi.

Art. 24 Retribuzione

I membri del comitato amministrativo hanno diritto ad un risarcimento delle spese da loro sostenute nell'interesse della Cooperativa.

C. UFFICIO DI REVISIONE

Art. 25 Ufficio di revisione

¹L'assemblea generale nomina l'ufficio di revisione.

²All'ufficio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

³Possono chiedere una revisione ordinaria del conto annuale da parte di un ufficio di revisione:

1. il 10 % (dieci per cento) dei soci;
2. i soci che rappresentano insieme almeno il 10% del capitale sociale;
3. i soci personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi.

⁴Per il resto, in particolare per quanto concerne i compiti e i doveri dell'ufficio di revisione, si applicano gli artt. 727 segg., 906 e 957 segg. CO.

IV. FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 26 Finanziamento

Il finanziamento della Cooperativa è garantito da:
- il capitale sociale;

- i proventi delle sue attività;
- i prestiti di terzi;
- i contributi di società, di privati o altri enti;
- i sussidi federali, cantonali e comunali.

Art. 27 Conto annuale

¹L'esercizio annuale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

²Il conto annuale, composto del conto economico, del bilancio e dell'allegato, è allestito conformemente alle disposizioni del codice delle obbligazioni, in modo particolare agli art. 958 e seguenti CO, come pure ai principi commerciali e del ramo generalmente riconosciuti.

Art. 28 Ripartizione dell'utile

Qualora l'utile netto non fosse integralmente portato in aumento del patrimonio sociale, ma ripartito tra i soci, dall'avanzo netto deve essere prelevato un ventesimo per costituire il fondo di riserva. Tale fondo di riserva potrà essere adoperato unicamente per coprire le perdite o per attuare le misure opportune imposte perché l'andamento degli affari renda possibile il conseguimento del fine sociale.

V. FINE DELLA COOPERATIVA

Art. 29 Scioglimento e liquidazione

¹L'assemblea generale può in ogni momento decidere lo scioglimento e la liquidazione della Cooperativa, in base alle disposizioni della legge e dello statuto.

²La liquidazione ha luogo a cura comitato amministrativo, salvo che l'assemblea generale non designi altri liquidatori.

³Uno almeno dei liquidatori deve essere domiciliato in Svizzera e avere la facoltà di rappresentare la Cooperativa.

⁴È esclusa qualsiasi ripartizione del capitale sociale tra i soci. In caso di scioglimento, il patrimonio sarà destinato a un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.

VI. COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONI

Art. 30 Principio

¹Le pubblicazioni riguardanti la Cooperativa avvengono sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC). E' facoltà del comitato amministrativo scegliere anche un altro organo di pubblicazione in aggiunta a questo.

²Le comunicazioni ai soci avvengono mediante lettera raccomandata o altra notifica comprovata da ricevuta (e-mail e/o fax).

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Diritto e foro

¹Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, fa stato il Codice delle obbligazioni svizzero.

²Il foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere in connessione con i rapporti societari è quello della sede della Cooperativa.

Art. 32 Approvazione

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva della Cooperativa che ha avuto luogo il 13 novembre 2015 e modificato:

- con verbale dell'assemblea generale straordinaria totalitaria del 4 giugno 2016;
- con verbale dell'assemblea generale straordinaria totalitaria del 29 gennaio 2018.
- con verbale dell'assemblea generale straordinaria totalitaria del 18 maggio 2020.